

REGOLAMENTO COMUNALE PER L'ESENZIONE DAL TICKET SANITARIO PER GLI INDIGENTI (approvata dal Consiglio comunale con la delibera n. 93 del 29.11.2016)

Art. 1 FINALITÀ

1. Il presente regolamento disciplina la concessione delle esenzioni dal pagamento del ticket sanitario a famiglie a basso reddito non appartenenti alle categorie individuate dal Decreto Ministeriale n. 329 del 28 maggio 1999 e successive modifiche e integrazioni.

2. Le esenzioni vengono rilasciate per visite specialistiche, esami strumentali e diagnostici e sono valide per le prestazioni eseguite presso strutture pubbliche e/o convenzionate nel territorio della Regione Toscana

Art. 2 SOGGETTI AMMESSI

Sono ammessi al beneficio i cittadini residenti nel Comune di San Vincenzo, italiani, comunitari, stranieri in possesso di permesso di soggiorno iscritti al Sistema sanitario nazionale, di età inferiore a 65 anni, che abbiano i requisiti enunciati all'art. 3. I cittadini di età superiore ai 65 anni possono essere ammessi, purché sprovvisti di pensione.

Art. 3 REQUISITI PER L'AMMISSIONE

I soggetti di cui all'art. 2 devono possedere i seguenti requisiti:

- a) ISEE del proprio nucleo familiare inferiore o uguale al limite stabilito annualmente dalla Giunta comunale.
- b) Relazione, da allegare alla domanda, del servizio sociale ASL di San Vincenzo che attesti la situazione di disagio economico e/o sociale

Art. 4 PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE

1. Le domande devono essere presentate al Comune entro il 28 febbraio di ogni anno, utilizzando esclusivamente l'apposito modulo predisposto dall'Ufficio Politiche Sociali. Nel caso in cui la domanda sia presentata a mezzo posta o da persona diversa dal richiedente, deve essere allegata copia fotostatica di un valido documento di identità del richiedente. Per i minori di anni 18, la domanda deve essere presentata in ogni caso da chi esercita la patria potestà e/o abbia la tutela legale del minore interessato.

2. Le domande presentate successivamente al 28 febbraio, saranno esaminate dalla Commissione di cui all'art. 5 a scadenza trimestrale, rispettivamente entro il 30 maggio, il 31 agosto e il 30 novembre.

Art. 5 COMMISSIONE TECNICA PER L'ESAME DELLE DOMANDE

1. L'esame delle domande è effettuato entro il 31 marzo di ogni anno da una Commissione tecnica, composta dal Dirigente del Settore, l'Assistente sociale Responsabile per l'ASL del Comune

di San Vincenzo e il Responsabile dell'ufficio politiche sociali con funzioni di Segretario della Commissione.

2. La Commissione può sospendere le domande, attivando le procedure di controllo di cui all'art. 8.

3. La Commissione potrà riunirsi anche in via d'urgenza, a seguito di espressa richiesta del Servizio Sociale ASL.

Art. 6 VALIDITÀ DELLE ESENZIONI

1. Le esenzioni hanno validità annuale, dal 1 aprile al 31 marzo dell'anno successivo.

2. La Commissione potrà, a sua discrezione, concedere l'esenzione anche per un periodo inferiore all'anno e derogare ai limiti ISEE previsti, in caso di segnalazione del Servizio Sociale ASL.

Art. 7 STANZIAMENTO DELLE RISORSE

Lo stanziamento massimo erogabile per la concessione del beneficio è stabilito ogni anno dalla Giunta comunale.

Art. 8 CONTROLLI

Il Comune effettuerà controlli a campione sulle autocertificazioni presentate, avvalendosi della collaborazione del comando della Polizia Municipale e degli altri uffici ed enti dello Stato competenti in materia (INPS, Agenzia delle entrate, etc...).

Art. 9 NORMA TRANSITORIA

Le nuove regole di rilascio dell'esenzione entrano in vigore per le domande presentate per l'annualità 2017. Le esenzioni rilasciate nel 2016 sono prorogate fino al 31 marzo 2017.

Con l'entrata in vigore del presente regolamento si intende abrogato il precedente, approvato con deliberazione di C.C. n. 47 del 1/06/2012.